

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.59 del 19 febbraio 2025

Oggetto: *Risoluzione parziale convenzione per la fornitura di “Antisettici e disinfettanti per le Aziende del SSR della Regione Campania” sottoscritta con la società Angelini Pharma Italia SpA, Rep. 26/22 limitatamente al lotto n. 30 (AMUCHINA BLEACH WIPE 120 pz monouso a confezione - Panno 20x20 cm circa monouso in busta monodose imbevuto di sodio ipoclorito 5% circa)*

PREMESSO

- che la Regione Campania, in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito: “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A., con sede in Napoli, al Centro Direzionale, Isola G/3;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31

dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...);

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

- che con la Delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), di So.Re.Sa. Spa per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al già menzionato art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO

- che la Soresa Spa, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Determinazione del Direttore Generale n. 122 del 12.10.2021 una procedura aperta per la Fornitura quadriennale di Antisettici e Disinfettanti per le Aziende del SSR della Regione Campania;

- che con successiva Determinazione del Direttore Generale n. 158 del 28.12.2021 la Soresa Spa ha provveduto ad aggiudicare la suddetta procedura aperta, tra cui il lotto n. 30 (AMUCHINA BLEACH WIPE 120 pz monouso a confezione - Panno 20x20 cm circa monouso in busta monodose imbevuto di sodio ipoclorito 5% circa) alla società Angelini Pharma Italia spa e, in data 09.05.2022, si è proceduto alla stipula della relativa convenzione portante il numero di repertorio 26/22;

ATTESO

- che la società Angelini Pharma Italia spa, stante la perdurante indisponibilità del prodotto di cui al lotto 30 (AMUCHINA BLEACH WIPE 120 pz monouso a confezione) ha procrastinato nel tempo l'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- che la Soresa Spa, al fine di garantire l'approvvigionamento del prodotto in oggetto, con nota prot. 0017451 del 04.11.2024 ha autorizzato le Amministrazioni Contraenti ad attivare la procedura di acquisto in danno fino al 31.12.2024 rivolgendosi per il prodotto sostitutivo alla società seconda graduata la Giochemica srl;

DATO ATTO

- che la società Angelini Pharma Italia spa con nota assunta al prot. Soresa 0003351 del 17.02.2025 ha comunicato la definitiva indisponibilità del prodotto AMUCHINA BLEACH WIPE 120 pz monouso a confezione;

ATTESO

- che la Soresa spa, stante la cessazione della fornitura del prodotto di cui al lotto 30, con nota prot. 0003356 del 17.02.2025 ha richiesto alla società seconda graduata la Giochemica srl la disponibilità al subentro nella fornitura del proprio prodotto al medesimo prezzo offerto dalla ditta Angelini Pharma Italia spa così come previsto dall'art. 110 del DLgs 50/2016 (applicabile *ratione temporis* all'appalto in oggetto);

PRESO ATTO

- della non disponibilità della società seconda graduata a subentrare nella fornitura del proprio prodotto al medesimo prezzo offerto dalla originaria aggiudicataria (nota prot. Soresa 0003400 del 18.02.2025);

- che per il lotto n. 30 (Panno 20x20 cm circa monouso in busta monodose imbevuto di sodio ipoclorito 5% circa) non risultano ulteriori società utilmente graduate;

TENUTO CONTO

- che l'art. 10 della succitata convenzione prevede la risoluzione della stessa in presenza di inadempimento delle obbligazioni.

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale f.f., in virtù dei poteri conferitegli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 agosto 2024,

DETERMINA

1 - di procedere alla risoluzione parziale della convenzione Rep. 26/22 relativa alla fornitura di "Antisettici e disinfettanti per le Aziende del SSR della Regione Campania" sottoscritta con la società Angelini Pharma Italia srl limitatamente al lotto n. 30 (AMUCHINA BLEACH WIPE 120 pz monouso a confezione);

2 - di dare atto, pertanto che, per la fornitura del prodotto di cui al lotto 30 (Panno 20x20 cm circa monouso in busta monodose imbevuto di sodio ipoclorito 5% circa) le Aziende del SSR Regionale dovranno procedere ad acquisti in autonomia;

3 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.soresa.it nella sezione dedicata;

4 - di notificare il presente provvedimento alla società Angelini Pharma Italia srl e alle Aziende del SSR Regionale;

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
avv. Fabio Aprea

Pubblicato il 19.02.2025